

DECISIONE (UE) 2020/2252 DEL CONSIGLIO**del 29 dicembre 2020**

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/135 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (3) Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266 ⁽²⁾ che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono stati condotti sulla base delle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020.
- (4) I negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare").
- (5) L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione. La decisione relativa alla firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni (gli "accordi") dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53).

- (6) In considerazione del carattere eccezionale e unico dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che è un accordo globale con un paese che ha receduto dall'Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi della possibilità che l'Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito.
- (7) È opportuno definire le disposizioni in materia di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE" alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato e di comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Inoltre, se il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione devono adottare atti che hanno effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali organi devono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (8) Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- (9) Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo sugli scambi e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, come la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da eventuali accordi integrativi, in caso di violazione di determinate disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, segnatamente in materia di scambi di merci, parità di condizioni, trasporti su strada, trasporto aereo, pesca e programmi dell'Unione, come specificato nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e di adottare misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
- (10) Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
- (11) Ogniqualevolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni, ovvero ad altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso i punti principali delle istanze che l'Unione intende presentare al collegio arbitrale e tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dal Consiglio.

- (12) L'accordo sugli scambi e la cooperazione non esclude la possibilità per gli Stati membri di stipulare, a determinate condizioni, disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche contemplate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale.
- (13) Occorre pertanto definire un quadro che gli Stati membri devono seguire qualora decidano di stipulare disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale, comprese le condizioni e la procedura che gli Stati membri devono rispettare per negoziare e concludere tali disposizioni o accordi bilaterali, in modo da garantire che siano compatibili con lo scopo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e con il diritto dell'Unione e tengano conto del mercato interno e degli interessi dell'Unione in senso lato. Inoltre, gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbero informare la Commissione, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.
- (14) Si ricorda che, conformemente all'articolo FINPROV.1(3) dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri inclusa nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, l'accordo sugli scambi e la cooperazione non si applica a Gibilterra e non produce alcun effetto in tale territorio. Come previsto in tale dichiarazione, "[c]iò non preclude (...) la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra" e, "[f]atte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna".
- (15) L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- (16) Trattandosi di un paese che ha receduto dall'Unione, il Regno Unito si trova in una situazione diversa ed eccezionale in relazione all'Unione rispetto ad altri paesi terzi con cui l'Unione ha negoziato e concluso accordi. A norma dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito e, al termine di tale periodo, la base della cooperazione con gli Stati membri dell'Unione è quindi a un livello molto elevato, in particolare nei settori del mercato interno e della politica comune della pesca e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020, dopodiché le disposizioni relative ad altre questioni riguardanti la separazione previste nell'accordo di recesso definiranno l'agevole chiusura di tale cooperazione in una serie di settori. Se gli accordi non entrano in vigore al 1° gennaio 2021, la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito diminuirà fino a raggiungere un livello né desiderabile né rispondente all'interesse dell'Unione, determinando perturbazioni nella relazione fra l'Unione e il Regno Unito. Tali perturbazioni possono essere limitate grazie all'applicazione a titolo provvisorio degli accordi.
- (17) Pertanto, in considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione, dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, nonché della necessità di accordare tempo sufficiente al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente la decisione prevista sulla conclusione degli accordi e i testi degli accordi stessi, gli accordi dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
- (18) Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, solo sette giorni prima della fine del periodo di transizione, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Detta revisione

giuridico-linguistica dovrebbe essere ultimata in tempo utile. Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi riveduti dovrebbero sostituire *ab initio* le versioni firmate degli accordi.

- (19) È opportuno firmare gli accordi e approvare le accluse dichiarazioni e la notifica a nome dell'Unione.
- (20) La firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per quanto riguarda le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") è oggetto di una procedura distinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, fatta salva la conclusione di detto accordo.
2. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, fatta salva la conclusione di detto accordo.
3. I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati istituiti a norma degli articoli INST.1 [Consiglio di partenariato] e INST.2 [Comitati] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, nonché in tutti i comitati commerciali specializzati e comitati specializzati aggiuntivi istituiti in conformità dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera g), o dell'articolo INST.2 [Comitati], paragrafo 2, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

2. Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta.

Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di partenariato, del comitato commerciale di partenariato, dei comitati commerciali specializzati e dei comitati specializzati, nonché del ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura.

3. Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Articolo 3

1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), la Commissione adotta qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, per quanto riguarda:

- a) la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- b) l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- c) l'applicazione delle misure di riequilibrio e delle contromisure di cui all'articolo LPFOFCSD.9.4 [Riequilibrio] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- d) l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo ROAD.11 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- e) le misure compensative di cui all'articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell'accesso] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- f) l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- g) la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- h) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'allineamento delle disposizioni a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- i) le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo INST.36 [Misure di salvaguardia] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

2. La Commissione comunica esaurientemente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

3. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

4. La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis*.

5. Prima dell'adozione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede a un riesame delle disposizioni di cui al presente articolo.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

Articolo 4

Qualora uno o più Stati membri sollevino una difficoltà sostanziale derivante dall'attuazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda la pesca, la Commissione esamina tale richiesta in via prioritaria e se del caso rimette la questione al consiglio di partenariato, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi e la cooperazione. Qualora non si sia pervenuti a una soluzione soddisfacente, la questione è trattata nel più breve lasso di tempo possibile, nel contesto dei riesami previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Qualora tale difficoltà persista, sono adottate le misure necessarie per negoziare e concludere un accordo che apporti le necessarie modifiche all'accordo sugli scambi e la cooperazione

Articolo 5

1. La Commissione è autorizzata a adottare, a nome dell'Unione, decisioni volte a:
 - a) confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafo 3, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
 - b) sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafi 5 e 6, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
 - c) accettare i documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito a stabilimenti situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione accetta tali documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione a norma dell'articolo 5 [Riconoscimento delle ispezioni], paragrafi 3 e 4, dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
 - d) adottare le necessarie modalità attuative per lo scambio dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione con un'autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 [Scambi di documenti ufficiali BPF] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e per lo scambio di informazioni con un'autorità del Regno Unito circa le ispezioni degli stabilimenti di fabbricazione a norma dell'articolo 7 [Salvaguardie] di tale allegato;
 - e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e comunicare al Regno Unito l'intenzione di applicare l'articolo 9 [Sospensione] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e avviare consultazioni con il Regno Unito a norma dell'articolo 8 [Modifiche della normativa applicabile], paragrafo 3, di tale allegato;
 - f) sospendere totalmente o parzialmente, per tutti i prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o per alcuni di essi, il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, a norma dell'articolo 9 [Sospensione], paragrafo 1, di tale allegato.
2. Si applica l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 6

1. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:
 - a) tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
 - b) tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

2. Gli Stati membri sono abilitati a rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conformemente ai suoi termini nonché alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rilasciare dette autorizzazioni, gli Stati membri non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

3. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:

- a) tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- b) tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in conformità dell'articolo 41 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi o in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda questioni non contemplate dal protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, fatte salve le condizioni seguenti:

- a) l'accordo previsto è compatibile con il funzionamento dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o del mercato interno e non ne compromette il funzionamento;
- b) l'accordo previsto è compatibile con il diritto dell'Unione e non mette a repentaglio il conseguimento di un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore in questione e non pregiudica altrimenti gli interessi dell'Unione;
- c) l'accordo previsto rispetta il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal TFUE.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro che intenda negoziare una disposizione bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali disposizioni o accordi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.

2. Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di disposizione o di accordo che ne risulta. La Commissione ne informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di disposizione o accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui al primo comma, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 1 o 3, o dell'articolo 7. Se la Commissione decide che tali condizioni sono state rispettate, lo Stato membro interessato può firmare e concludere la disposizione o l'accordo in questione.

4. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia della disposizione o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se essi devono essere applicati a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della loro applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 9

Gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione informano la Commissione a tempo debito, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.

Articolo 10

L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Articolo 11

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi a nome dell'Unione.

Articolo 12

1. Purché vi sia reciprocità, gli accordi si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

2. L'Unione notifica al Regno Unito l'espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio.

3. Le versioni degli accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono *ab initio* le versioni firmate degli accordi.

4. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al paragrafo 2 e trasmette la nota diplomatica di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 13

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell'accordo sugli scambi e la cooperazione e all'articolo 19 dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

Articolo 14

Le dichiarazioni e la notifica accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
